

Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

Accordo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.

Repertorio atti n. del 12 giugno 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 giugno 2014

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTA l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);

VISTO l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);

VISTA la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente: "Legge 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione";

VISTA la proposta di accordo sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica, trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 6083/C9FP/C11AP del 20 dicembre 2013, pervenuta il 7 gennaio 2014, con richiesta di avviare una istruttoria tecnica; proposta che è stata diramata alle Amministrazioni statali interessate in data 8 gennaio 2014;

RILEVATO che, in data 28 novembre 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 224 del 2012, i due Coordinamenti delle Regioni, attività produttive e gruppo professioni, hanno incontrato le Associazioni di categoria, le cui osservazioni concernenti l'applicazione della citata circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico, sono state recepite nella suddetta proposta di accordo;

CONSIDERATO che, al riguardo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 febbraio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, hanno formulato alcune osservazioni, riservandosi una puntuale esplicitazione di proposte emendative al riguardo;

CONSIDERATO che, a seguito di detta riunione:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 12 febbraio 2014, ha comunicato talune proposte di modifica al testo;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/A000GPS del 19 febbraio 2014 ha formulato le proprie osservazioni e talune proposte di modifica, con riferimento, tra l'altro, alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

CONSIDERATO altresì che, con successiva nota del 4 marzo 2014, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di professioni, in relazione alle proposte di modifica dei citati Dicasteri, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo, documentazione diramata con nota dell'11 marzo 2014, ai fini dell'ulteriore esame in una riunione tecnica che è stata convocata il 18 marzo 2014;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, il Ministero dell'istruzione ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo che è stata inviata al Coordinamento tecnico del Gruppo Professioni della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che il citato Coordinamento, esaminato detto documento e al fine di superare le divergenze ancora esistenti, ha fatto richiesta di potere acquisire dai Dicasteri interessati un parere giuridico con riferimento alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

VISTA la nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire le proprie valutazioni di competenza in merito alla richiesta di parere giuridico da parte delle Regioni; nota diramata il successivo 26 maggio, unitamente alla convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 giugno 2014;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2014, preso atto di quanto reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/A000GPS del 19 febbraio 2014 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014, si è pervenuti, con alcune modifiche, alla condivisione del testo dell'accordo;

CONSIDERATO che detto documento, in data 9 giugno 2014, è stato trasmesso alle Amministrazioni statali interessate e alle Regioni ed alle Province autonome;

RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella citata riunione tecnica del 3 giugno 2014 e diramata in data 9 giugno 2014;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 sul documento recante: "Standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
Maria Carmela Lanzetta

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

La legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della legge n. 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.

1. GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro - Applicare le normative di sicurezza e ambientali, specifiche del settore - Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo - Applicare tecniche di informazione del cliente per la cura e il corretto funzionamento del veicolo - Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi	- La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro - Normativa di settore - Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica - Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni - Tecniche di ascolto e comunicazione - Lingua inglese tecnica in ambito elettronico e meccanico (schemi elettrici, elettronici e meccanici)

2. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE PARTI MECCANICHE DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up delle parti meccaniche del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento delle parti meccaniche - Definire il piano di intervento di sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche - Individuare strumenti, tecnologie, attrezzature per l'attuazione dell'intervento	- Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: componentistica, motore, idraulica - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate - Strumenti di misura e controllo per la verifica di singoli componenti meccanici e per la loro messa a punto

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale delle parti meccaniche del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normative tecniche di settore	- Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e collaudo delle componenti meccaniche - Principali tipologie di motore - Sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione - Impianti di trasmissione e frenata - Sospensioni e organi di direzione

4. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo	- Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti - Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati elettrici/elettronici - Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate

stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici - Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l'attuazione dell'intervento sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo	
--	--

5. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
- Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione di dispositivi e circuiti degli apparati elettrico/elettronici - Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo - Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normative tecniche di settore	- Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori - Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, CANBUS, ABS, ESP - Impianto di avviamento e ricarica - Iniezione elettronica - Multiplex, sicurezza passiva - Impianto di A/C climatizzazione

STANDARD FORMATIVO

ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE

La durata minima dei percorsi standard è di 500 ore con una quota di tirocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte ore complessivo.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art.3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (leFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (leFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema leFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

E' possibile richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova sezione della mecatronica, senza la necessità di frequentare corsi integrativi, nelle ipotesi previste dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

ESAME FINALE

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.